

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4734 del 15/10/2019
Oggetto	FCPPA2371. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CESENA (FC) . CONCESSIONARIO: COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SOC. COOP. AGR. USO: INDUSTRIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4873 del 15/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CESENA (FC)
CONCESSIONARIO: COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SOC. COOP. AGR.
USO: INDUSTRIALE
PRATICA FCPA2371

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 art.6;

RICHIAMATA:

- la **Determinazione Dirigenziale n. 0017766 del 24/11/2005**, con scadenza al 31/12/2007, con cui è stata rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna alla Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agr. (C.F./P.IVA 00144040409), con sede legale in Via Calcinaro n. 1450 in comune di Cesena (FC), la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea FCPA2371 ad uso irrigazione agricola e uso igienico ed assimilati per un volume massimo di 6.500 mc/anno ed una portata

massima di prelievo di 8,30 l/sec mediante 4 pozzi:

- risorsa FCA7870 distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36, per un prelievo massimo annuo di mc/a 2.166,66 e portata massima di 2,77 l/s;
 - risorsa FCA1226 distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36, per un prelievo massimo annuo di mc/a 2.166,66 e portata massima di 2,77 l/s;
 - risorsa FCA7869 distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36, per un prelievo massimo annuo di mc/a 2.166,66 e portata massima di 2,77 l/s;
 - risorsa FCA357 distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36. Tale pozzo viene utilizzato per soccorso;
- **l'istanza di rinnovo senza modifiche** che è stata presentata al Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna in data 21/12/2007 ed acquisita al PG/08/14840 del 16/01/2008 ancora in corso di lavorazione e non giunta agli atti finali;

VISTA:

- **la domanda di variante alla concessione FCPA2371** presentata ad Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena ed acquisita al protocollo PGFC/2019/29759 del 22/02/2019 dalla Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agr. (C.F./P.IVA 00144040409) con aumento di prelievo dall'attuale volume concessionato di 6.500 mc/annui a 40.000 mc/annui per uso agricolo (irrigazione piantine orticole in serre) ed industriale (per lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli) e specificatamente:
 - risorsa FCA7870 (pozzo A) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 per un prelievo massimo annuo di 19.500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s;
 - risorsa FCA1226 (pozzo B) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 per un prelievo massimo annuo di 19.500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s;
 - risorsa FCA357 (pozzo C) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 per un prelievo massimo annuo di 500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s da utilizzare solo per soccorso con pompa del pozzo A o B;
 - risorsa FCA7869 (pozzo D) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 per un prelievo massimo annuo di 500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s da utilizzare solo per soccorso con pompa del pozzo A o B;
- l'acqua prelevata dai pozzi A e B, che funzionano in parallelo, viene contabilizzata tramite un contatore unico ubicato nel locale tecnico all'interno dell'azienda;
- la relazione tecnica allegata alla domanda di variante a firma del Geometra Daniele Balzani in cui è dichiarato che **la Ditta ha utilizzato nell'anno 2018 circa 24.000/30.000 mc/anno e non la quantità concessionata pari a 6.500 mc/anno, da cui è scaturita la sanzione amministrativa per utilizzo abusivo di acqua pubblica** (Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo in data 12/08/2019);

VISTI:

- il parere del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena del 06/03/2019 acquisito da questa Agenzia con protocollo PG/2019/37369 del 07/03/2019, che recita:
 -omissis
 - *Visto che in base a tale documentazione l'istanza in esame interessa i seguenti sistemi tutelati dal PTCP:*
 - art. 21B "Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione – Zone a) di tutela della struttura centuriata";
 - art. 28 "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Zona B area caratterizzata da

ricchezza di falde idriche”;

Considerato che:

- *l'escavazione di pozzi, ad esclusione di quelli ad uso domestico, è vietata nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 28 del PTCP, secondo quanto previsto dal comma 6 lettera d) del medesimo articolo, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775;*
 - *ai sensi del suddetto art. 28, le eventuali opere previste per la manutenzione devono essere effettuate in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate;*
 - *l'istanza in esame non prevede l'escavazione di nuovi pozzi, ma l'utilizzo di n.4 pozzi esistenti e attivi oggetto di una concessione preferenziale rilasciata con determina n.17767 del 24/11/2005 per un quantitativo annuo complessivo di acqua prelevabile ad uso “promiscuo agricolo” pari a 6.500 mc/annui;*
 - *i quantitativi richiesti sono superiori a quelli già autorizzati con il sopra citato **atto n.17766 del 24/11/2005**: in tale determina, infatti, i mc/a autorizzati complessivamente ammontano a 6.500 mc, mentre con l'istanza in oggetto vengono richiesti 30.000 mc/a;*
 - *il PTCP della Provincia di Forlì – Cesena si pone l'obiettivo di garantire una complessiva tutela quali-quantitativa degli acquiferi, in coerenza con le vigenti disposizioni paesistiche regionali (art. 28, comma 1, lett. c) del PTPR), oltre alle disposizioni di tutela dell'art. 28 più volte richiamate, infatti, il Piano Provinciale, all'art. 46, comma 2, prevede che negli ambiti ove il fenomeno della subsidenza si manifesta con maggior rilevanza, le azioni strategiche per la difesa dei rischi connessi sono individuate in primis nel contenimento dei prelievi autorizzati di risorse idriche da falde, (ecc.);*
 - *dalla Tavola 3 del PTCP si rileva che i 4 pozzi insistono su “aree servite da reti irrigue”;*
- Si ritiene che l'istanza in esame possa essere ritenuta conforme ai disposti del PTCP a condizione l'emungimento di acqua dai pozzi esistenti sia regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero alla rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi,.....omissis;*

- il parere dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti acquisito da questa Agenzia al protocollo PG/2019/47868 del 26/03/2019 che non rileva interferenze con le captazioni afferenti al servizio idrico integrato;
- il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. n. 14489/CES/3433 del 28/05/2019, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/84899 del 29/05/2019 che dichiara “che il fondo ubicato nel Comune di Cesena (FC), località Martorano di Cesena al foglio 80 particella 36 risulta ricadere all'interno dell'areale dell'impianto in pressione denominato “pianura Cesenate” e che la proprietà richiedente non risulta collegata alla predetta rete irrigua dell'impianto in pressione”;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, da cui si evince che:

1. i prelievi dai pozzi risorsa FCA7870 (pozzo A), risorsa FCA1226 (pozzo B), risorsa FCA357 (pozzo C di soccorso):
 - insistono nel corpo idrico “Conoide Savio-confinato superiore. Acquifero Conoidi Alluvionali Appenniniche-acquifero confinato superiore (cod. 0550ER-DQ2-CCS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo “scarso” e qualitativo “buono” pertanto il corpo idrico è a rischio quantitativo;
 - l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come “moderata”;
 - dati i valori di subsidenza accettabili/assenti, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico in diminuzione, il corpo idrico, localmente, risulta a “criticità media”;

- dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, i prelievi ricadono nell'ambito "**Repulsione**", ovvero la derivazione è compatibile subordinatamente ai risultati di monitoraggi della falda e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - installazione del misuratore dei volumi emunti in ognuno dei due pozzi utilizzati A e B e C;
 - clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;

2. il prelievo di soccorso dal pozzo risorsa FCA7869 (pozzo D),

- insiste nel corpo idrico "Freatico di pianura fluviale- Acquifero freatico di pianura (cod. 9015ER-DQ1-FPF), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo "*buono*" e qualitativo "*scarso*" pertanto il corpo idrico è non a rischio quantitativo;
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "*trascurabile /lieve*";
- dati i valori di subsidenza accettabili/assenti, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico costante, il corpo idrico, localmente, risulta a "*criticità bassa*";
- dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "**Attrazione**", ovvero la derivazione è compatibile fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia e della seguente prescrizione:
 - installazione del misuratore dei volumi emunti;

ATTESO che con Ns. Nota PG/2019/73203 del 09/05/2019 è stata data comunicazione ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/90 e s.m.i. di preavviso di diniego al rinnovo di concessione con variante sostanziale, con la facoltà da parte del richiedente di presentare osservazioni eventualmente corredate da documenti, per le motivazioni di seguito riportate:

"(...) Il Consorzio di Bonifica della Romagna con nota prot. 7181/CES/2098 del 15/03/2019, assunta al protocollo di questa Agenzia con n. PG/2019/42036 del 15/03/2019, nell'espressione del parere di competenza chiesto con nota prot. n. PG/2019/32938 del 28/04/2019 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale n.41/2001, ha dichiarato "che il fondo ubicato nel comune di Cesena (FC) località Martorano di Cesena al foglio 80 particella 36 risulta ricadere all'interno dell'areale dell'impianto in pressione denominato "Pianura Cesenate" e che la proprietà richiedente non risulta collegata alla predetta rete irrigua dell'impianto in pressione.

Pertanto, ai sensi della lettera h, art.22 del R.R. 41/2001 è previsto il diniego della concessione in caso di "effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico attraverso contigue reti irrigue destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso", ed inoltre, ai sensi del paragrafo 1.3 della D.G.R. 1195/2016 "nel caso di richiesta di autoapprovvigionamento in areali serviti da reti consortili, andrà verificata l'effettiva impossibilità del Consorzio di Bonifica di servire detta utenza o la valutazione del Consorzio in merito alla quota del volume di risorsa necessitante che può essere mediamente assolta dallo stesso, per assentire il solo volume restante in concessione all'utente".

Inoltre dall'istruttoria in merito alla verifica di compatibilità del prelievo di acqua sotterranea, effettuata utilizzando gli strumenti tecnici di valutazione attualmente a disposizione di questo Servizio, con analisi dei livelli d'impatto e applicazione del metodo E.R.A. così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, è emerso quanto segue:

il risultato finale dell'applicazione della metodologia E.R.A. per la derivazione in esame è di "Repulsione", pertanto le derivazioni d'acqua richieste sono compatibili con prescrizioni e subordinate ai risultati di monitoraggio della falda, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Nello specifico il Corpo Idrico interessato dai prelievi di tre pozzi (A, B e C) della concessione in oggetto è "a rischio quantitativo", poiché in stato quantitativo 2010-2013 "scarso" con obiettivo di raggiungere lo stato di "buono" entro il 2027, e prevede la

misura chiave puntuale KTM 24 ossia "interventi di sostegno ai naturali processi di ricarica delle falde e/o di ricarica artificiale delle stesse (anche tramite la gestione dei prelievi e dei canali irrigui)", attuabile dove è presente il Consorzio di Bonifica).";

DATO ATTO che in data 25/06/2019 e 05/07/2019 con Note PG/2019/99531-105929 la Società ha presentato osservazioni rilevando in particolare che *"(...) nel ciclo produttivo di estrazione del seme delle cucurbitacee (cetriolo, zucchino zucca...) deve essere impiegata acqua che deve essere sempre pulita per evitare infezioni patogene e che non può essere utilizzata l'acqua già impiegata, altrimenti si creerebbero degli inquinamenti di varietà. Per questo motivo necessitano gli emungimenti dal pozzo. Dei 40.000 metri cubi di emungimenti richiesti solo 1.000,00 metri cubi vengono utilizzati per l'irrigazione delle piantine di coltura in cassetta o vasetti con gomme tramite irrigatore a pioggia. Per questi 1.000,00 metri cubi di emungimenti l'azienda C.A.C., si rende disponibile ad un allaccio irriguo al CER.";*

PRESO ATTO che

- a fronte di quanto sopra riportato l'azienda richiede quindi solo l'uso industriale;
- la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est, esaminate le relazioni tecniche allegate all'istanza e successivamente integrate in data 12/09/2019 con PG/2019/140625, **valuta non assentibile il quantitativo richiesto di 40.000 mc anno;**

VALUTATO quindi di poter rilasciare il rinnovo della concessione con un aumento fino a 25.000 mc/a, corrispondente all'attuale utilizzo dichiarato nella relazione tecnica, con la prescrizione di presentare, entro 6 mesi dal rilascio della medesima, un progetto utile a consentire il riciclo, il riuso ed il risparmio della risorsa idrica, a firma di un tecnico abilitato;

DATO ATTO che:

- la domanda di variante è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 166 del 29.05.2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e le prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/155480 del 10/10/2019;
- le derivazioni non sono ubicate all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- le derivazioni non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 195,00 con bonifico bancario del 31/01/2019, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di variante sostanziale alla concessione;
- l'importo di € 1980,78 con bonifico bancario del 09/10/2019 ad integrazione del deposito cauzionale di € 136,70 già versato con bollettino postale VCY0193 in data 10/02/2006 per adeguarlo a quanto stabilito dall'art. 154 L.R. 3/99 ovvero alla misura di una annualità del canone corrente pari a € 2.117,48;
- l'importo di € 169,15 con 09/10/2019 ad integrazione dei canoni relativi alle annualità 2015-2016-2017 per l'uso igienico ed assimilati;
- l'importo di € 2986,40, come canone 2019, comprensivo degli interessi legali al 31/08/2019 ed indennizzo relativo al canone anno 2018 per l'uso industriale dichiarato;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo con variante sostanziale alla concessione ordinaria possa essere rilasciato ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **assentire al rinnovo con variante sostanziale** della concessione ordinaria **FCPA2371** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale a favore di Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agr. (C.F./P.IVA 00144040409) con aumento del prelievo di acqua sotterranea mediante le seguenti risorse:
 - risorsa FCA7870 (pozzo A) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 per un prelievo massimo annuo di 12.500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 200 mm e profondità 69,00 mt dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa da 15 HP. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X: 760.828 Y: 895.705)
 - risorsa FCA1226 (pozzo B) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 per un prelievo massimo annuo di 12.500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 225 mm e profondità 70,00 mt dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa da 15 HP. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X: 760.834 Y: 895.743)
 - risorsa FCA357 (pozzo C) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 da utilizzare solo per soccorso con pompa del pozzo A o B per un prelievo massimo annuo di 500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 140 mm e profondità 30,00 mt dal piano campagna. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X: 760.826 Y: 895.808)
 - risorsa FCA7869 (pozzo D) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 da utilizzare solo per soccorso con pompa del pozzo A o B per un prelievo massimo annuo di 500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 1000 mm e profondità 6,00 mt dal piano campagna. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X 706.793 Y: 895.868).
2. di fissare la quantità d'acqua massima prelevabile in **25.000 mc annui** e portata massima pari a 7,5 l/sec nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore dei volumi** per ognuno dei pozzi e dovrà registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al 31/12/2028;
5. di stabilire che **entro 6 mesi dal rilascio della concessione, pena la sospensione e successiva decadenza della concessione, il concessionario deve presentare un progetto utile a consentire il riciclo, il riuso ed il risparmio della risorsa idrica, a firma di un tecnico abilitato;**
6. di stabilire in € 2.117,48 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 154 del L.R. 3/99, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
7. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 2.117,48 sulla base della normativa citata in premessa e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
8. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;

9. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
10. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni sopra riportate e del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo cac@arubapec.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

13. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. il presente atto è pubblicato per estratto sul B.U.R.E.R.T.;
16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
17. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
**Carla Nizzoli*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria FCPA2371 di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso industriale, richiesta dalla Società Cooperativa Agricola Cesenate Soc. Coop. Agr. (C.F./P.IVA 00144040409).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEI PRELIEVI E DESTINAZIONE D'USO DEGLI STESSI.

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante le seguenti risorse:
 - risorsa FCA7870 (pozzo A) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 per un prelievo massimo annuo di 12.500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 200 mm e profondità 69,00 mt dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa da 15 HP. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X: 760.828 Y: 895.705)
 - risorsa FCA1226 (pozzo B) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 per un prelievo massimo annuo di 12.500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 225 mm e profondità 70,00 mt dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa da 15 HP. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X: 760.834 Y: 895.743)
 - risorsa FCA357 (pozzo C) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 da utilizzare solo per soccorso con pompa del pozzo A o B per un prelievo massimo annuo di 500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 140 mm e profondità 30,00 mt dal piano campagna. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X: 760.826 Y: 895.808)
 - risorsa FCA7869 (pozzo D) distinto nel NCT del Comune di Cesena al fg. 80 mappale 36 da utilizzare solo per soccorso con pompa del pozzo A o B per un prelievo massimo annuo di 500 mc/a e portata massima di 7,5 l/s. Il pozzo ha diametro 1000 mm e profondità 6,00 mt dal piano campagna. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER X 706.793 Y: 895.868).
2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata esclusivamente per uso industriale e più specificatamente per lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli per una quantità massima annua di prelievo di mc 25.000.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al 31/12/2028.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso per un volume complessivo annuo di mc. 25.000;

2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione in ogni pozzo**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, **di un misuratore dei volumi** e a registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aoofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
2. Il **concessionario deve presentare, entro 6 mesi dal rilascio della concessione, un progetto utile a consentire il riciclo, il riuso ed il risparmio della risorsa idrica, a firma di un tecnico abilitato; la non osservanza di tale prescrizione causa la sospensione immediata della concessione.**
3. L'emungimento di acqua dai pozzi esistenti deve essere regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate come prescritto dal parere del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena del 06/03/2019 acquisito da questa Agenzia al protocollo PG/2019/37369 del 07/03/2019.
4. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità di ogni opera di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tali cartelli devono rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, i nuovi cartelli sostitutivi.

3. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, le risorse idriche oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
7. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato dei pozzi nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocui ai terzi ed al pubblico generale interesse. I pozzi non possono essere abbandonati senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte; pertanto il

concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso dei pozzi entro tre mesi dalla loro dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura dei pozzi non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2028**.

ART. 8

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2028, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.